



PROVINCIA DI BENEVENTO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE DEI CONTROLLI INTERNI
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE
2012, N. 174, CONVERTITO IN LEGGE
7 DICEMBRE 2012, N. 213**



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO dei CONTROLLI INTERNI

Articolo 1

Principi e finalità

1. La Provincia di Benevento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ai sensi degli articoli 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies del D. Lgs 267/2000.
2. Il servizio dei controlli interni dovrà:
 - a. verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
 - c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte dei Dirigenti (controllo sugli equilibri finanziari);
 - d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (controllo strategico);
 - e. verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controllo sugli organismi partecipati);
 - f. garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (controllo di qualità dei servizi).

Articolo 2

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo il Dirigente del settore competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica.



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO dei CONTROLLI INTERNI

3. Il parere è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato all'originale dell'atto medesimo.
4. La Giunta ed Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere sulla base di argomentate motivazioni.
5. Per ogni altro atto amministrativo il controllo di regolarità è effettuato dal Dirigente del settore competente, è richiamato nell'atto medesimo e ad esso allegato.

Articolo 3

Controllo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, il Dirigente del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del D. Lgs. 247/2000.
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere apposto il parere del Dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, all'originale dell'atto medesimo.
4. Il Dirigente del settore competente, qualora ritenga che la deliberazione proposta non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che di conseguenza la proposta non sia soggetta al controllo di regolarità contabile di cui presente articolo, dovrà darne atto espressamente nella proposta medesima.
5. La Giunta e il Consiglio possono discostarsi dal parere reso fornendone nell'atto adeguata motivazione.
6. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267/2000, il Dirigente del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
7. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.
8. Il Dirigente del settore competente, qualora ritenga che l'atto da lui adottato non comporti impegno di spesa e che di conseguenza esso non sia soggetto al visto di regolarità contabile, dovrà darne atto espressamente nell'atto medesimo.



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO dei CONTROLLI INTERNI

Articolo 4

Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il Segretario generale organizza e svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa;
2. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno le seguenti finalità:
 - monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
 - rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, nazionali e regionali, statutarie, regolamentari;
 - sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile ove vengano ravvisate patologie;
 - migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati, che garantiscano massima imparzialità;
 - costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
 - collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità del controllo degli atti stabiliti dalla legge, l'individuazione degli stessi si attua attraverso una selezione casuale effettuata, con cadenza almeno bimestrale, secondo motivate tecniche di campionamento. Le modalità operative dell'attività di controllo, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento, sono individuate con specifico atto del Segretario generale.
4. Sono soggetti al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi adottati dai Dirigenti. Ciascun Dirigente deve trasmettere al Segretario generale, entro il giorno 10 di ogni mese l'elenco degli atti di cui sopra adottati nel corso del mese precedente.
5. E' facoltà del Presidente della Provincia e del Collegio dei revisori dei conti chiedere al Segretario generale di sottoporre a controllo atti compresi nelle categorie di cui al comma precedente.
6. Le risultanze del controllo sono trasmesse dal Segretario generale con apposito rapporto, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Presidente della Provincia, al Collegio dei revisori dei conti, al Nucleo di valutazione, ai Dirigenti e al Presidente del Consiglio provinciale affinché siano messe a disposizione del Consiglio provinciale.
7. Qualora il rapporto di cui al comma precedente, in presenza di riscontrate irregolarità, contenga direttive cui conformarsi, i Dirigenti interessati adottano i



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO dei CONTROLLI INTERNI

necessari provvedimenti in via di autotutela, ovvero forniscono adeguate controdeduzioni, ferma restando la loro personale responsabilità.

8. Per le attività del processo di controllo di cui al presente articolo, il Segretario generale individua un gruppo di lavoro, d'intesa con i Dirigenti nei cui settori i dipendenti individuati prestano servizio.

Articolo 5

Controllo strategico

1. L'attività di controllo strategico mira ad accertare lo stato di attuazione dei programmi dell'organo politico, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle linee programmatiche ed agli altri atti di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.
2. La programmazione e la definizione degli obiettivi strategici è effettuata sulla base delle linee programmatiche presentate al Consiglio Provinciale all'inizio del mandato, dei loro periodici aggiornamenti, oltre che della relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio unitamente al bilancio di previsione.
3. L'attività di verifica consiste nell'analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi strategici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della definizione di eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
4. Al controllo strategico è preposta una unità di controllo individuata dal Direttore generale, ove presente, o dal Segretario generale, d'intesa con i Dirigenti dei settori ove i dipendenti individuati prestano servizio.
5. L'unità di controllo, posta sotto la direzione del Direttore generale, ove presente, o del Segretario generale, opera mediante analisi complessive che consentano l'effettiva evidenziazione dello stato di attuazione dei programmi, potendo in tal senso sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni.
6. L'unità di controllo elabora rapporti periodici da sottoporre alla Giunta Provinciale ed al Consiglio Provinciale per la successiva predisposizione delle deliberazioni di ricognizione dei programmi.

Articolo 6

Controllo sulle società partecipate

1. Il controllo sulle società partecipate rileva i rapporti tra l'ente e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di finanza pubblica.



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO dei CONTROLLI INTERNI

2. Gli organi di governo della Provincia, secondo le rispettive attribuzioni, definiscono preventivamente gli obiettivi gestionali, tenuto conto delle proposte dei dirigenti dei settori nel cui ambito di competenza per materia sono comprese le singole partecipate.
3. I Dirigenti dei settori nel cui ambito di competenza per materia sono comprese le singole partecipazioni effettuano un periodico monitoraggio sull'andamento delle società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e proponendo, se del caso, azioni correttive.
4. Il Dirigente del settore finanziario organizza, anche allo scopo di evidenziare i possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'ente, un idoneo sistema informativo, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile della società, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
5. Al Direttore generale, ove presente, compete la direzione sulle attività di controllo di cui al presente articolo, in conformità di quanto previsto dall'art. 21, comma 5, del regolamento provinciale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 7

Controllo della qualità dei servizi erogati

1. Il controllo della qualità dei servizi viene compiuto attraverso indagini effettuate presso l'utenza interna ed esterna all'ente, avvalendosi di strumenti di interpello quali, in prevalenza, accessibilità ad appositi questionari collocati sul sito web, in apposita sezione, ovvero attraverso intervista diretta. La verifica della soddisfazione degli utenti può essere effettuata anche attraverso interviste telefoniche o presso i luoghi di erogazione del servizio.
2. Il controllo è organizzato e diretto dal Direttore generale, ove presente, o dal Segretario generale.

Articolo 8

Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Dirigente del settore finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore generale, ove presente, del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo le rispettive responsabilità.



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO dei CONTROLLI INTERNI

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Le modalità del controllo sugli equilibri finanziari nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, sono disciplinati dal regolamento provinciale di contabilità.

Articolo 9

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
2. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
3. Il controllo di cui al presente articolo è previsto e disciplinato dal documento "Sistema di valutazione dei Dirigenti della Provincia di Benevento", approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 262 del 26/7/2011, e dal Regolamento relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 29 del 14/2/2012.

Articolo 10

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'articolo 82, comma 4, dello Statuto provinciale.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

